

Giudici comuni e diritto dell'Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017*

di **Gino Scaccia** – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Teramo

ABSTRACT: Judgment no. 269/2017 of the Constitutional Court overruled previous rulings by recognizing priority to the constitutional issue over the preliminary rulings of the European Court of Justice (art. 267 TFUE), provided that before the Court violations of fundamental rights are alleged that are protected both in the constitution and in the Charter of the fundamental rights of the European Union. The Author deals with the interpretive problems connected with this innovative ruling and support the thesis that it essentially aims at preventing the direct disapplication of national rules by contrast with the EUCFR without the common judge having previously asked the Constitutional Court and the ECJ, jointly or alternatively.

1. La sentenza 269 del 2017 rappresenta la più rilevante novità giurisprudenziale nei rapporti fra diritto interno e diritto eurounitario dopo la sentenza Granital n. 170 del 1984, che — come noto — introdusse il sindacato diffuso di “non applicazione” della disciplina interna incompatibile con quella comunitaria (1). L’innovazione è racchiusa nel passaggio in cui si statuisce: «laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata questione di legittimità

* Questa Nota è in corso di stampa in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 6/2017; ringrazio vivamente il Prof. Alessandro Pace per l’autorizzazione alla pubblicazione anche in questa sede.

(1) Si è precisato nella sentenza n. 168 del 1991 che l’effetto della diretta applicazione «non è (...) la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario. Tale principio, desumibile dal Trattato istitutivo della Comunità europea (per il tramite della sua legge di esecuzione), è coerente con l’art. 11 Cost. che riconosce la possibilità di limitazioni alla sovranità statale, quale può qualificarsi l’effetto di “non applicazione” della legge nazionale (piuttosto che di “disapplicazione” che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell’autonomia dei due ordinamenti)». Nella giurisprudenza costituzionale l’attributo della diretta applicabilità è stato riconosciuto ai regolamenti (sentenza n. 170 del 1984), alle pronunce rese dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale (sent. n. 113 del 1985) e di giudizio di condanna (sentenza n. 389 del 1989), nonché alle direttive dettagliate (sentenza n. 64 del 1990).

costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 del TFUE» (2).

L'onere per il giudice comune di delibare previamente, a pena di inammissibilità (3), la pregiudiziale comunitaria rispetto alla questione di costituzionalità si inverte quando il giudice *a quo* lamenti la violazione di diritti aventi fondamento nella Costituzione e, al contempo, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (d'ora in poi: CDFUE). Casi del genere, infatti, «postulano la necessità di un intervento *erga omnes*» della Corte costituzionale e quindi di un'anticipazione della pregiudiziale costituzionale rispetto a quella comunitaria «anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.)». Nel concorso fra rimedi giurisdizionali nazionale ed eurounitario, in sintesi, il rimedio interno deve precedere quello europeo, senza peraltro escluderlo.

La priorità della q.l.c. sulla questione comunitaria era già operante nell'ambito di giudizi proposti in via principale, ove, in assenza di un giudice *a quo*, era naturale e scontato che fosse la Corte, destinataria ad un tempo di entrambe le *quaestiones* (interna ed europea), a definirne l'ordine di trattazione (4). In quel caso la risoluzione anticipata della questione costituzionale — e quindi della questione di competenza rispetto alla verifica di compatibilità della norma interna con il diritto

(2) Che si tratti di una innovazione del massimo rilievo è riconosciuto da tutti i già numerosi commentatori: cfr. A. RUGGERI, *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing* (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in *Riv. dir. comp.*, 3/2017; L.S. ROSSI, *La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter 'creativi' (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell'Unione europea*, in *Federalismi.it*; C. CARUSO, *La Corte costituzionale riprende il "cammino comunitario": invito alla discussione sulla sentenza n. 269/2017*, in *Forum di Quaderni costituzionali*; e ivi, L. SALVATO, *Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269/2017*; A. GUZZAROTTI, *Un "atto interruttivo dell'usucapione" delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sent. n. 269/2017*; A.O. COZZI, *Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della Carta europea dei diritti fondamentali*; A. ANZON DEMMIG, *La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei "controlimiti"*; G. SCACCIA, *L'inversione della "doppia pregiudiziale" nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi*; R. CONTI, *La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura*; IDEM, *Qualche riflessione, a terza lettura, sulla sentenza n. 269/2017*, in *Riv. dir. comp.* 4/2017.

(3) Corte cost., sentt. nn. 284 del 2007, 319 del 1996, 38 e 536 del 1995, 294 del 1994, 8, 79 e 269 del 1991, 78, 389 e 450 del 1990, 152 del 1987. In dottrina, per tutti, M. CARTABIA, *Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di «doppia pregiudizialità» comunitaria e costituzionale*, in *Foro it.*, 1997, IV, 222 ss.; e A. CERRI, *La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte*, in questa *Rivista*, 2013, 2897 ss. Poteva avvenire anche che due giudizi, comunitario e nazionale, fossero attivati simultaneamente, senza che le due Corti coinvolte se ne avvedessero. Questo è accaduto già nel caso deciso con la sentenza n. 140 del 2009 (annotata da L. CAPPUCCIO, *La convivenza «more uxorio» tra Corte costituzionale e Corte di giustizia: uno strano caso di doppia pregiudiziale*, in *Foro it.*, 2010, I, 804 ss.), mentre in un caso simile il giudice rimettente aveva bensì effettuato due rinvii, ma ne aveva fatto menzione nell'ordinanza, dando così modo alla Corte di rilevare l'inosservanza dell'ordine delle pregiudiziali e quindi di dichiarare l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia (Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2002).

(4) Cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 197 del 2014, 245 del 2013, 120 e 127 del 2010.

UE — trovava giustificazione nella circostanza che in caso di accoglimento per violazione di un parametro competenziale, la censura “comunitaria” sarebbe stata assorbita. Ragioni eminentemente processuali, dunque, si ponevano a base di questo orientamento.

Al contrario la svolta interpretativa in esame (5), che annette priorità al giudizio incidentale sul *preliminary ruling* della Corte di giustizia, non può trovare esclusiva spiegazione in motivi di economia processuale, ma ha alla sua base due fondamentali esigenze che da tempo erano state evidenziate nel dibattito scientifico e che sono state anche da noi più diffusamente altrove illustrate (6): da un lato la reazione all’assorbimento delle questioni costituzionali in questioni di contrasto con la CDFUE, con relativo e progressivo essiccamento del giudizio costituzionale; dall’altro, l’esigenza di scoraggiare la diretta disapplicazione del diritto nazionale per contrasto con la Carta da parte dei giudici comuni per indurli comunque, in caso di rilevato contrasto con questa e con la Costituzione, a fare ricorso all’incidente costituzionale o comunque al rinvio pregiudiziale (7).

2. L’indirizzo finora operante, favorevole all’anticipazione della questione pregiudiziale comunitaria rispetto alla questione costituzionale, non poggiava su ragioni teoriche o esigenze processuali insuperabili. L’onere di previa delibazione sussisteva con riguardo tanto al rinvio interpretativo, quanto al rinvio di validità, in base alla considerazione che entrambi mettono in questione l’operatività della norma-oggetto nel giudizio costituzionale, e quindi la rilevanza della questione. Il primo perché, rimuovendo la norma anticomunitaria, la rende non più applicabile nel giudizio *a quo* (8); il secondo perché, quando attestì che la norma europea è provvista di effetto diretto, rende per ciò stesso non più applicabile la disposizione interna incompatibile (9). Sennonché la dottrina più avvertita non ha mancato di segnalare la debolezza di questa posizione, sia sul piano della ricostruzione teorica, sia sul piano processuale. Si è condivisibilmente osservato, a tale ultimo riguardo, che l’inapplicabilità della disposizione censurata nel giudizio *a quo* derivante dalla

(5) Questa svolta interpretativa, secondo la Corte (punto 5 del *cons. in dir.*), sarebbe necessaria «alla luce delle trasformazioni indotte sul sistema dei rapporti fra diritto nazionale ed europeo dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e in particolare dall’attribuzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea della medesima efficacia giuridica vincolante dei Trattati» (art. 6 TUE).

(6) G. SCACCIA, *L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi*, cit.

(7) Queste preoccupazioni sono state da ultimo esplicitate con adamantina chiarezza in un saggio di A. BARBERA, *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia. Relazione all’incontro di studio fra i Tribunali e le Corti costituzionali di Spagna, Portogallo, Francia e Italia (Siviglia 26-28 ottobre 2017)*, in Riv. AIC 4/2017.

(8) Cfr. ordinanza n. 2 del 2017.

(9) La questione di legittimità costituzionale è stata pertanto dichiarata inammissibile quando il giudice *a quo* chiedeva «la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime» e ciò in quanto «il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, (...) eventualmente con l’ausilio della Corte di giustizia, prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l’irrelevanza della questione stessa» (sentenze nn. 75 del 2012, 284 del 2007 e 170 del 1984).

risoluzione della questione comunitaria non realizza effetti diversi dall'inapplicabilità che discende dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma-oggetto e dunque dalla sua accertata invalidità. Entrambe producono, infatti, la disapplicazione nel giudizio *a quo* della norma censurata; e l'unica differenza consiste nel fatto che la pregiudiziale interpretativa «rende certa un'applicabilità di cui prima si poteva dubitare»; l'illegittimità costituzionale «elimina un'applicabilità altrimenti sussistente» (10).

La precedenza della pregiudiziale interpretativa sulla *quaestio*, finora affermata dalla Corte, non era, dunque, teoricamente necessaria e pertanto “obbligata”, né essa trovava ostacolo nel diritto dell'Unione europea. Al contrario, chiamata a pronunciarsi sulla previsione della riforma costituzionale francese che accorda priorità alla questione costituzionale rispetto al rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha statuito che il giudice nazionale investito di una controversia concernente il diritto dell'Unione, il quale ritenga che una norma nazionale «non solo è contraria al diritto dell'Unione, ma è anche inficiata da vizi di incostituzionalità», non deve essere «privato della facoltà né dispensato dall'obbligo, di cui all'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione per il solo fatto che la constatazione dell'incostituzionalità di una norma di diritto interno sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale» (11).

L'anticipazione della questione incidentale di costituzionalità sulla questione pregiudiziale è compatibile con il diritto eurounitario purché ciò non impedisca «a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte». I giudici di Lussemburgo ammettono, insomma, la delibazione preventiva della questione costituzionale «purché i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, “in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria”; di “adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione» (12). La

(10) Cfr. A. CERRI, *La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte*, cit., 2897 ss.

(11) Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10, *Melki* e C-189/10, *Abdeli*, punti 45 e ss., ove si osserva che «l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa se un obbligo di ricorso alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta una controversia regolata dal diritto dell'Unione, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni vertenti sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, al fine di stabilire se una norma nazionale sia o meno compatibile con quest'ultimo». In termini, Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2014, causa C-112/13, *A vs. B.*; ordinanza 1° marzo 2011, procedimento C-457/09, *Chartry*.

(12) Si vedano, tra le altre, Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2014, nella causa C-112/13, *A contro B e altri*; Grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, *Melki* e C-189/10, *Abdeli*, punti 45 e ss., ove si osserva che «l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa se un obbligo di ricorso alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta una controversia regolata dal diritto dell'Unione, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni vertenti sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, al fine di stabilire se una norma

sentenza annotata richiama espressamente questa giurisprudenza, dalla quale riprende pure, pedissequamente, l'affermazione secondo cui i giudici comuni rimangono comunque «liberi di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell'Unione». Quest'ultimo passaggio, nella sua formulazione strettamente letterale, si rivela tuttavia ambiguo, ponendo in particolare due problemi interpretativi: *a)* se il giudice comune sia tenuto a sollevare incidente di costituzionalità anche quando la norma interna sia incompatibile con disciplina europea *self executing* diversa dalla CDFUE (un regolamento, una direttiva dettagliata) e ne sia quindi possibile l'immediata disapplicazione giudiziale; *b)* se la possibilità per i giudici comuni di disapplicare la disposizione nazionale che abbia superato il vaglio di legittimità costituzionale ove “per altri profili” la ritengano contraria al diritto dell'Unione debba intendersi limitata a profili diversi da quelli già esaminati dalla Corte costituzionale e ritenuti inidonei a motivare una decisione di accoglimento. Tanto il primo, quanto il secondo dubbio — che è stato prospettato in una recentissima pronuncia dalla Corte di Cassazione con l'esplicita richiesta di un «chiarimento da parte della Corte costituzionale» (13) — devono essere risolti sulla base di un'interpretazione della sentenza annotata coerente con la volontà in essa chiaramente espressa di rispettare la giurisprudenza comunitaria, senza sacrificare ruolo e attribuzioni della Corte di giustizia, e quindi nel segno dell'*evoluzione*, non già della *rivoluzione* nei rapporti fra diritto nazionale e diritto dell'UE. In questa prospettiva, non si può plausibilmente sostenere — quanto al quesito sub *a)* — che la Consulta chieda ai giudici comuni di sollevare questione costituzionale pur quando norme eurounitarie dotate di diretta applicabilità potrebbero motivare l'immediata disapplicazione delle incompatibili norme nazionali. Una simile lettura — che segnerebbe il rovesciamento della linea inaugurata dalla sentenza n. 170 del 1984 — sacrificerebbe il primato applicativo del diritto dell'Unione, che la Corte afferma al contrario di voler pienamente preservare e che ha il suo corollario nel sindacato diffuso di disapplicazione della norma nazionale “anticomunitaria”.

Per altro verso, neppure si può ragionevolmente affermare — e veniamo così al quesito sub *b)* — che la pronuncia in epigrafe abbia l'obiettivo di limitare il potere/dovere dei giudici nazionali di

nazionale sia o meno compatibile con quest'ultimo». In termini, Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2014, causa C-112/13, *A vs. B*.

(13) Cfr. Cass. II sezione civile, 16 febbraio 2018, n. 3831, ove si chiede «se, alla stregua del principio di effettività della tutela garantita dal diritto dell'Unione europea, il potere del giudice comune di non applicare una norma interna che abbia superato il vaglio di legittimità costituzionale (anche, eventualmente, sotto il profilo della conformità alla CDFUE quale norma interposta rispetto agli articoli 11 e 117 Cost.) sia limitato a profili diversi da quelli esaminati dalla Corte costituzionale o, al contrario, si estenda anche al caso in cui — secondo il giudice comune o secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea dal medesimo adita con il rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE* — la norma interna contrasti con la CDFUE in relazione ai medesimi profili che la Corte abbia già esaminato (senza attivare essa stessa il rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*)». Per un primo commento, v. A. RUGGERI, *Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269/2017* (a prima lettura di Cass. II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, *Bolognesi c. Consob*).

sottoporre alla Corte di giustizia rinvii pregiudiziali o di validità. Una limitazione siffatta non sarebbe compatibile con la giurisprudenza comunitaria adesivamente richiamata dalla Consulta e, in particolare, con la sentenza della Corte di giustizia 20 dicembre 2017, in causa C-322/16, *Global Starnet Ltd*, nella quale si statuisce, al punto 13 che «il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione anche nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto *analogo* a quello delle norme del diritto dell'Unione» (*enfasi nostra*).

Altrimenti detto: l'incidente costituzionale non ha né potrebbe avere effetto impeditivo o preclusivo della successiva proposizione di un rinvio interpretativo sulla norma della CDFUE, anche per gli stessi profili che sono stati oggetto di scrutinio costituzionale. Se così non fosse, dovremmo infatti concluderne che la Corte si è autoattribuita l'interpretazione in via ultimale delle disposizioni della CDFUE (in quanto norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale), e ciò apertamente contravverrebbe al riconoscimento in capo alla Corte di Lussemburgo della funzione di nomofilachia del diritto eurounitario (14). Sembra insomma che il richiamo testuale — nella sentenza annotata — a profili “altri” rispetto a quelli “coperti” dal vaglio di costituzionalità debba essere decisamente ridimensionato e vada inteso nel senso che il giudice comune, pur pienamente libero di dissentire con la Corte costituzionale circa la compatibilità della disciplina nazionale con le pertinenti previsioni della CDFUE, e quindi di sollecitare il rinvio pregiudiziale a valle dell'incidente costituzionale che quella incompatibilità ha escluso, non può tuttavia disapplicare la disposizione nazionale assumendone il contrasto con la CDFUE per profili già esaminati dalla pronuncia costituzionale di rigetto, ma dovrà in questo caso proporre rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. A ben vedere, dunque, l'unico effetto che la sentenza n. 269 mira ad impedire è la disapplicazione diretta di norme interne per contrasto con la CDFUE senza che il giudice comune abbia previamente interpellato la Corte costituzionale e la Corte di giustizia, congiuntamente o alternativamente.

Si è già rilevato che il ricorso all'incidente costituzionale non ha effetti preclusivi sulla successiva proposizione di un rinvio pregiudiziale, e pertanto la giurisprudenza comunitaria si può dire formalmente rispettata. Il rinvio al giudice lussemburghese pur dopo la risoluzione della questione di costituzionalità deve essere assicurato e non può essere delimitato a profili diversi da quelli che sono stati già scrutinati dalla Corte costituzionale. Tuttavia, nella concreta prassi applicativa, non è da escludere che la sentenza annotata provochi una diminuzione in termini quantitativi del ricorso al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, per almeno due ragioni. In primo luogo, perché una volta che la questione pregiudiziale sia stata incorporata in una più comprensiva q.l.c. (come la sentenza in epigrafe sembra suggerire), spetterà alla Corte costituzionale valutare se

(14) Lo rileva efficacemente L.S. ROSSI, *La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter 'creativi' (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell'Unione europea*, cit., 6.

proporre essa stessa rinvio, dopo averlo adeguatamente riformulato. In secondo luogo perché è possibile ed anzi verosimile che giudici diversi da quelli di ultima istanza — per i quali l'inosservanza dell'obbligo di proposizione di una domanda pregiudiziale rileva come ipotesi di responsabilità civile (15) — rinuncino ad adire la Corte di giustizia per non dover infliggere alle parti una nuova sospensione dopo quella funzionale alla proposizione dell'incidente costituzionale. La doppia sospensione, oltre a non corrispondere generalmente all'interesse delle parti (quanto meno nei giudizi civili) potrebbe, infatti, incidere sulla stessa ragionevole durata del processo.

3. La priorità della questione costituzionale rispetto al rinvio pregiudiziale non è risolubile a questione pratica, dettata da esigenze di economia processuale, ma dischiude una diversa modalità di manifestazione della stessa *primauté* del diritto europeo, quale esso “vive” nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Invertire l'ordine delle pregiudiziali, dando precedenza a quella costituzionale significa, infatti, propiziare un movimento ascendente (dal basso verso l'alto) di elaborazione giurisprudenziale dei diritti che si compie a partire dai materiali forniti dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Per assicurare la garanzia universale e uniforme dei diritti attraverso decisioni *erga omnes*, la Corte costituzionale rivendica in sostanza un generalizzato *jus primi verbi* nell'interpretazione dei diritti “a doppia matrice” interna ed eurounitaria. E ciò in quanto parlare per primi, e non soltanto in seconda battuta, avendo a disposizione solo l'arma brutale dei “controlimiti”, vuol dire attivare una dinamica interpretativa in cui il rispetto dell'identità costituzionale non sia visto come il confine esterno ed estremo della discrezionalità interpretativa dei giudici di Lussemburgo, ma venga da quella Corte assunto come un'essenziale coordinata ermeneutica delle disposizioni della CDFUE.

La Corte rivendica il controllo accentrato di costituzionalità e quindi chiama a sé questioni che “incorporano” ipotesi di incompatibilità con previsioni della CDFUE. Se invece la detta incompatibilità viene in rilievo nel giudizio costituzionale per il solo tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, senza dare corpo alla violazione di altra norma costituzionale di contenuto analogo alla corrispondente disposizione della CDFUE, l'obbligo di rinvio pregiudiziale si impone alla stessa Consulta che — salva l'ipotesi di consolidata tradizione interpretativa della pertinente norma della Carta — non potrebbe decidere in via definitiva ed annullare una legge nazionale senza il necessario *preliminary ruling* della Corte di Lussemburgo. Occorrerà pertanto distinguere il rapporto in cui si collocano le due pregiudiziali, costituzionale ed europea. Se sono indipendenti, cioè danno vita a due autonome questioni, non sovrapposte né intersecantisi, vi è un obbligo per la stessa Corte costituzionale, quale giudice di ultima istanza, di ricorrere al rinvio pregiudiziale sulla

(15) Così Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 12 giugno 2006, causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo*; nonché, sui danni connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie, Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Gerhard Köbler*; 24 novembre 2011, causa C-379/10, *Commissione contro Italia*. L'obbligo *de quo* è posto nell'art. 267, par. 3, TFUE. Detta responsabilità non viene meno neppure quando il giudice costituzionale si sia pronunciato su norme interne sostanzialmente riproduttive di norme europee (così Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-322/16, *Global Starnet Ltd.*).

norma europea pertinente; se invece le questioni sono parzialmente indipendenti, nel senso che la questione di costituzionalità, senza assorbire quella comunitaria, ne mutua però i contenuti e ne copre un'area, allora la soluzione interpretativa della *quaestio* potrà risultare rilevante anche ai fini dell'eventuale, futuro rinvio pregiudiziale ad opera del giudice comune. La sentenza annotata sembra quindi riconoscere incondizionata priorità alla q.l.c. solo nell'ipotesi di parametri costituzionale ed europeo con contenuti almeno parzialmente sovrapponibili.